



2025/1921

25.9.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1921 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2025

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 relativa ad alcune misure di emergenza
contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria**

[notificata con il numero C(2025) 6505]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽³⁾. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce che la zona soggetta a restrizioni deve comprendere una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
- (4) La decisione di esecuzione 2024/3238 della Commissione ⁽⁴⁾, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria in risposta a un focolaio confermato il 25 novembre 2024 nel comune di Velingrad, nella regione di Pazardzhik. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj>).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 della Commissione, del 19 dicembre 2024, relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/3109 (GU L, 2024/3238, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3238/oj).

- (5) Dall'ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 introdotta con decisione di esecuzione (UE) 2025/784 della Commissione ⁽³⁾ la Bulgaria ha notificato alla Commissione, per quanto riguarda il focolaio che era stato confermato nel comune di Velingrad nella regione di Pazardzhik, persistenti ritardi nell'attuazione delle misure di controllo delle malattie che sono necessarie in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti in uno stabilimento conformemente all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (6) Alla luce dell'attuale situazione epidemiologica e della necessità urgente di attenuare in modo efficace il rischio di diffusione dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti sia all'interno della Bulgaria che ad altri Stati membri, è fondamentale adeguare la durata delle misure di controllo delle malattie nelle zone di protezione e di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni della Bulgaria elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238. Tali adeguamenti tengono conto del rischio significativo rappresentato dalla persistente circolazione della malattia e dalla sua potenziale diffusione al di là delle zone attualmente interessate finché non saranno state completamente attuate le misure di controllo delle malattie.
- (7) La durata delle zone di protezione e di sorveglianza e delle ulteriori zone soggette a restrizioni si basa sui criteri di cui all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e sulle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/687. Viene tenuto conto anche della situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nelle zone interessate nonché della situazione epidemiologica generale dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria, così come del livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia all'interno dello Stato membro e nell'Unione. La durata delle misure previste dalla presente decisione è stata determinata conformemente alle norme internazionali stabilite nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).
- (8) In considerazione del persistente ritardo nell'attuazione delle misure di controllo delle malattie da applicare in caso nel caso di un tale focolaio, essendo trascorsi più di nove mesi dalla conferma dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti nella regione di Pazardzhik, è inoltre necessario prorogare il divieto dei movimenti di ovini e caprini dall'intero territorio della Bulgaria verso altri Stati membri stabilito all'articolo 2, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238. Tenuto conto del ritardo nell'applicazione delle misure di controllo delle malattie, è pertanto opportuno prorogare il divieto fino al 31 dicembre 2025.
- (9) Inoltre tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e del periodo durante il quale devono essere applicate le misure previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/3238, l'applicazione della medesima decisione dovrebbe essere prorogata fino al 31 gennaio 2026.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2024/3238

La decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 è così modificata:

1. all'articolo 2, lettera d), la data «30 settembre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;
2. all'articolo 4, la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 gennaio 2026»;
3. l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2025/784 della Commissione, del 14 aprile 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2024/3238 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria (GU L, 2025/784, 16.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/784/oj).

Articolo 2

Destinatario

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2025

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno al focolaio confermato

Unità regionale e numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Regione di Pazardzhik BG-PPR-2024-00001	Zona di protezione: le parti della regione di Pazardzhik comprese entro una circonferenza con un raggio di 5 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 42.0156, long. 23.9989 (2024/1)	22.11.2025
	Zona di sorveglianza: le parti della Regione di Pazardzhik comprese entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 42.0156, long. 23.9989 (2024/1) escluse le aree comprese nella zona di protezione	1.12.2025
	Zona di sorveglianza: le parti della Regione di Pazardzhik comprese entro una circonferenza con un raggio di 20 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 42.0156, long. 23.9989 (2024/1)	23.11.2025 - 1.12.2025

B. Ulteriori zone soggette a restrizioni

Unità regionale	Aree incluse nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni istituita in Bulgaria di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Regione di Pazardzhik	— l'intero territorio della regione di Pazardzhik	31.12.2025
Regione di Blagoevgrad	— comuni di Razlog, Satovcha, Garmen, Bansko, Belitsa, Yakoruda	31.12.2025
Regione di Smolyan	— comune di Dospat	31.12.2025
Regione dell'oblast di Sofia	— comuni di Kostenets e Dolna Banya	31.12.2025